

CONVENZIONE
TRA I COMUNI DI CASORATE SEMPIONE E RODANO PER IL SERVIZIO IN
FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE.

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____, tra il Comune di CASORATE SEMPIONE c.f. 00341710127, legalmente rappresentato dal Sindaco CASSANI DIMITRI ed il Comune di RODANO c.f. 83503550150, legalmente rappresentato dal Sindaco BRUSCHI DANILO MAURO, si conviene e si stipula quanto segue;

PREMESSO CHE

l'Amministrazione comunale di CASORATE SEMPIONE con delibera di C.C. n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge e l'Amministrazione comunale di RODANO con delibera di C.C. n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell' art. 98 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art.10 del D.P.R., n. 465 del 4.12.1997;

ART. 1
OGGETTO E FINE

I Comuni di CASORATE SEMPIONE(Provincia di Varese) e di RODANO (provincia di MILANO), stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

ART. 2
COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Rodano assume la veste di Comune capo convenzione.

ART. 3
NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Al Sindaco del Comune capo convenzione compete la nomina e la revoca del Segretario comunale.

Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 dell' ex C.d.A. dell'Agenzia Nazionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osserveranno, in materia, comunque le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/99 e 164/2000 dell' ex Agenzia dei Segretari Comunali.

ART. 4
MODALITA' OPERATIVE

Con la presente convenzione i Comuni sopraindicati prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera in tutti gli Enti. Per la sostituzione in caso di impedimento o di assenza del Segretario Comunale provvederà il Vicesegretario del Comune di Casorate Sempione solo per la sede di Casorate

Sempione, in quanto figura prevista nel Regolamento degli uffici e dei servizi del suddetto Ente. Il Comune di Rodano provvederà per proprio conto. Resta fermo che, in virtù delle disposizioni vigenti, l'incarico di supplenza del Vicesegretario non può superare i 180 giorni, mentre quello di reggenza non può superare i 120 giorni.

ART. 5 ORARIO DI LAVORO

Le prestazioni lavorative del Segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun Comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti e alla complessità delle problematiche degli enti stessi.

Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario comunale, e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

ART. 6 RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO

Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario comunale e al recupero, con cadenza semestrale, delle spese a carico degli altri Comuni in convenzione.

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, così come determinata dall'art. 37 e seguenti del CCNL dei Segretari comunali e provinciali e dai successivi rinnovi contrattuali, graviterà su ciascun Comune nella seguente proporzione:

- Comune di Rodano 60%
- Comune Casorate Sempione 40%.

ART. 7 FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici tra i rispettivi Sindaci, che opereranno in accordo con il Segretario Comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

ART. 8 DURATA E CAUSE DI SCIoglIMENTO

Quanto alla durata, la presente convenzione é da intendersi valida fino al termine del mandato del Sindaco di Rodano, nel rispetto comunque delle procedure di nomina del Segretario Comunale previste dalla legge Essa ha comunque carattere precario e, pertanto, potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le amministrazioni comunali;
- Recesso unilaterale di una delle amministrazioni comunali contraenti, da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 30 giorni.

- In caso di recesso unilaterale del Comune capoconvenzione, o in caso di mancato accordo, il segretario comunale rientrerà in servizio al 100% presso il comune capoconvenzione

Prima della scadenza la convenzione potrà essere rinnovata, stessa procedura, per un uguale periodo e/o per un periodo da concordare.

ART. 9 CLASSE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione appartiene alla classe 2^a (popolazione compresa dai 10.000 ai 65.000 abitanti). Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione delle sedi di segreteria, alla formale attribuzione della classe di appartenenza provvederà la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Milano, ex Albo dei Segretari Comunali e Provinciali sezione regionale della Lombardia in sede di presa d'atto dell'avvenuta costituzione.

ART. 10 REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi della vigente legge di registro.

ART. 11 NORME FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione, trovano applicazione le disposizioni di legge, dei CCNL di categoria, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi C.C. e dall'atto di individuazione del segretario titolare, sarà inviata, in copia autentica, alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Milano, ex Albo dei Segretari Comunali e Provinciali sezione regionale della Lombardia

Letto, confermato e sottoscritto

Comune di CASORATE SEMPIONE _____

Comune di RODANO _____